



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



Autorità Nazionale Competente
Minerali Responsabili

*Decreto legislativo n. 132/2021, articolo 2
Regolamento (UE) 2017/821 minerali e metalli
originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

Conflict Minerals - Pillola informativa n.12

I controlli ex post **(Decreto Direttoriale del 17 marzo 2022)**



export
compliance
consulting



Decreto Direttoriale del 17 marzo 2022:

controlli ex post per importatori di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.

- **Obiettivo:** presentare il quadro normativo e le modalità operative per i controlli sugli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro (3TG).
- **Oggetto:** disciplinare i controlli ex post relativi agli importatori di 3TG.
- **Normativa di riferimento:** Regolamento (UE) 2017/821.
- **Contenuti:** coinvolge obblighi di due diligence su sistemi di gestione, strategie di gestione e mitigazione del rischio, audit e comunicazione.
- **Ambito di applicazione:** importatori dell'UE con volumi annui di importazione di almeno uno dei 3TG pari o superiori alle soglie stabilite.

* L'Art. 1 include le definizioni applicate nel Decreto, pertanto la sua trattazione è stata qui omessa



- **Obiettivi dei controlli:** verifica della conformità dell'importatore agli obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento.
- **Punti di controllo:**
 1. sistemi di gestione dei rischi;
 2. audit da parte di terzi indipendenti;
 3. comunicazione delle informazioni agli acquirenti a valle.
- **Responsabilità dell'Autorità:** predisporre un programma annuale di controlli sugli importatori, basato su dati forniti dall'Agenzia delle dogane.
- **Criteri di selezione:** priorità agli importatori con volumi superiori alle soglie di cui all'Allegato 1 del regolamento e/o materiali provenienti da zone di conflitto, come stabilito nell'Art. 14 del Regolamento.



L'Autorità si avvale di **personale incaricato appartenente ai ruoli del MIMIT**, in servizio presso la **DGPIIPMI**, individuato a seguito di una specifica procedura di selezione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.



Per l'esecuzione dei controlli ex post, l'Autorità può ricorrere anche alla **collaborazione** di personale specializzato in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione delle sopra menzionate attività, appartenente a **enti strumentali** o ad altri **soggetti pubblici**, regolandone i rapporti mediante appositi accordi.



Il personale, **nell'esercizio delle proprie funzioni**, si intende incaricato di **pubblico servizio**.



- **Comunicazione iniziale** tramite notifica, inoltrata via PEC all'importatore.
- **Documentazione richiesta:** upload su piattaforma web di Infocamere entro i termini stabiliti.
- **Trasmissione di un link** all'importatore **per l'accesso alla piattaforma web** che sarà utilizzata come strumento informatizzato per la gestione tecnico-amministrativa del procedimento di controllo ex post e di ogni ulteriore e conseguente adempimento previsto dal decreto legislativo.
- Richiesta all'importatore di **presentare la documentazione e ogni altra informazione probatoria** utile ai fini degli adempimenti agli obblighi previsti dal Regolamento.
- Richiesta all'importatore di **compilazione della specifica modulistica**.
- **Comunicazione** all'importatore **del termine ultimo** stabilito dall'Autorità per provvedere alla specifica richiesta.

La **conclusione della procedura di controllo ex post è prevista entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio procedimento**. Il termine può essere sospeso per non più di 30 giorni (art, 2, c7, L. n. 241/1990) in caso di richiesta di integrazioni e per ispezioni in loco.

* L'Art. 5 è interamente dedicato a «ruoli e azioni» interne all'Autorità e al Ministero, pertanto la sua trattazione è stata qui omessa



- **Oggetto della verifica:** l'Autorità deve appurare la conformità della documentazione riguardante il sistema di gestione del rischio, le strategie di approvvigionamento dei 3TG e i rapporti di audit.
- **Focus delle verifiche:**
 1. adozione di un valido sistema interno di gestione;
 2. audit indipendenti sulla due diligence nella supply chain;
 3. documentazione dei metodi di gestione dei rischi.
- **Ispezioni fisiche:** l'Autorità può eseguire ispezioni presso le sedi aziendali per verificare la documentazione e acquisire copie di registri aziendali.
- **Verbale di ispezione:** gli esiti delle ispezioni sono raccolti in un verbale sottoscritto dall'importatore e inviato all'Autorità per ulteriori valutazioni.



- **Conclusione della fase istruttoria:** il personale incaricato redige un verbale riassuntivo delle attività svolte e delle verifiche effettuate.
➤ **TERMINE di 10 gg per la trasmissione.**
- Il segretariato verifica la completezza del verbale istruttorio e se sia **coerente con la documentazione probatoria trasmessa dall'importatore** e, in caso di avvenuta ispezione in loco, con il relativo verbale.
- In caso di **manifesta incongruenza o incompletezza**, il segretariato ne dà comunicazione all'Autorità che dispone la richiesta di un supplemento istruttorio da trasmettere al personale precedentemente incaricato.
- Le risultanze del supplemento istruttorio sono trasmesse al segretariato per le successive e ulteriori valutazioni.



Al termine della fase istruttoria il **segretariato** trasmette all’Autorità una relazione tecnico-amministrativa affinché la stessa predisponga il provvedimento relativo agli esiti del procedimento di controllo ex post.

Possibili esiti:

- in caso di esito **positivo** > riconoscimento della conformità, formale e sostanziale, dei sistemi e delle procedure adottati dall’importatore nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento in merito all’applicazione della due diligence nella propria supply chain;
- in caso di **verificate infrazioni** al Regolamento > prescrizione di misure correttive da applicare e di specifici adempimenti;
- in caso di accertamento di **inadempienze alle disposizioni dell’Autorità** > irrogazione delle sanzioni amministrative.



Per tutto quanto non espressamente previsto dal decreto direttoriale ai fini dell'avvio

- del procedimento di controllo ex post,
- dell'istruttoria,
- della eventuale contestazione delle violazioni,
- della chiusura del procedimento,

si applicano i principi e le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e alla legge n. 241/1990.



- **Sanzioni amministrative:** l'Autorità può imporre sanzioni in caso di:
 - mancata collaborazione (es., l'importatore non consente l'ispezione in loco);
 - mancata o incompleta trasmissione di documenti nei termini;
 - inadempienze agli obblighi, quali l'adozione di misure correttive prescritte.
- **Opposizione:** l'importatore può decidere di opporsi al provvedimento sanzionatorio davanti all'autorità giudiziaria, come previsto dalla normativa.
- Le attività di controllo ex post sono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di **dati personali**, con il coordinamento del **Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)** e secondo le modalità previste dalla direttiva ministeriale del 28 gennaio 2020.
- **Il diritto di accesso ai dati e ai documenti formali relativi ai procedimenti di controllo ex post detenuti dall'Autorità** si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*
Dipartimento per le politiche per le imprese
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *Made in Italy*
Divisione IV – Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l'economia sociale



autoritacompetente.3TG@mise.gov.it

<https://anc3tg.mise.gov.it/>